

Le Consulenze Tecniche d'Ufficio (e la riforma Cartabia)

Avv. Andrea Nobili

STUDIO LEGALE NBBZ - ANCONA

Presupposti della consulenza tecnica d'ufficio

L'articolo 61 del codice di procedura civile prevede che quando è necessario, per **la risoluzione di problematiche di natura tecnica** il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza, scelti tra le persone iscritte in albi speciali.

L'attività del consulente è regolamentata dall'articolo 62 c.p.c.; il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede.

L'attività culmina nella redazione della relazione finale e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice.

Imparzialità del consulente

Il CTU deve, nel termine di cui all'articolo 192 del codice di procedura civile, **comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua riconsulenza.**

I motivi di astensione e di riconsulenza vengono valutati dal giudice ai sensi dell'articolo 63 c.p.c.

Nomina del consulente tecnico di parte

Il CTP può essere nominato entro il termine assegnato dal giudice.

La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali.

In corso di consulenza la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del Tribunale.

La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato, fornendo immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU.

Partecipazione del consulente di parte alle attività peritali

Il CTU dovrà garantire che la fissazione degli incontri fornisca la **possibilità ai CTP di presenziare**, facendo tuttavia prevalere sempre il superiore interesse dei minori a che la valutazione avvenga in tempi congrui.

Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere dettagliatamente rappresentate

Valutazione del benessere psico-fisico del minore

Nelle cause di separazione o divorzio, così come in tutte quelle occasioni in cui i giudici sono chiamati a decidere sull'affidamento e il collocamento del minore, possono rivolgersi a professionisti specializzati che forniscano gli elementi e gli strumenti adeguati per poter prendere la **decisione più rispondente al benessere psico-fisico del minore**.

L'accertamento delle competenze genitoriali

Nel conflitto sull'esercizio della responsabilità genitoriale di fronte al giudice, nell'accertamento delle competenze di padre e madre (o degli altri familiari) ha un ruolo chiave l'indagine tecnica.

Assicurare il pieno contraddittorio delle parti: accertamento che si svolge nelle forme della consulenza tecnica d'ufficio.

La perizia deve essere attuale e non datata e soprattutto deve essere circostanziata e puntuale nell'identificare quelle mancanze così gravi da portare a una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Rilievo della CTU per la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, n. 28372, ord. 29.09.2022)

L'accertamento della idoneità delle figure familiari è soggetto all'obbligo – per il giudice – di acquisire un compendio probatorio adeguato ai fini della decisione, per la salvaguardia del diritto del minore al rispetto della vita familiare (art 8 CEDU) .

Accertamenti che non possono essere acquisiti al processo senza l'ausilio di indagini (psicologiche) idonee **nel pieno contraddittorio delle parti** mediante **figure ausiliarie esterne** di piena fiducia del giudice minorile.

Necessario disporre, laddove i genitori o gli interessati ne facciano richiesta, una consulenza tecnica per confrontarne gli esiti con le valutazioni espresse dei servizi sociali.

Attualità della CTU

La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la relazione tecnica **deve essere aggiornata e non datata nel tempo**, perché altrimenti si incorre nel vizio dell'omessa valutazione di rilevanti elementi istruttori.

Annullamento di decisioni basate su valutazioni palesemente inattuali e non aggiornata, espresse oltre un anno prima dal proprio ausiliario tecnico» (cfr Cassazione civile, sez. I, n. 28372, ordinanza del 29.09.2022)

La riforma Cartabia

Dal **28 febbraio 2023** entreranno in vigore i nuovi articoli del Codice di Procedura Civile (art. 473-bis.XX), a seguito dell'approvazione della legge delega n. 206/22 e del Decreto legislativo n. 149 del 18 ottobre 2022.

Al Libro II del Codice di Procedura Civile, dopo il Titolo IV è inserito il
Titolo IV-bis: Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Cambiamenti anche per la CTU in tema di separazione, divorzio e affidamento dei minori.

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Nuove figure nel novero dei consulenti tecnici

Il comma 34 art. 1 della Legge di Riforma del Processo Civile ha introdotto, nel novero dei Consulenti Tecnici (art. 13 c.p.c.) le seguenti figure:

- neuropsichiatra infantile
- psicologo dell'età evolutiva
- psicologo giuridico o forense

Art. 13 Codice di procedura civile (Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito **un albo dei consulenti tecnici**.
L'albo è diviso in categorie. Previsione di un Albo nazionale

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

- medico-chirurgica
- industriale
- commerciale
- agricola
- bancaria
- assicurativa
- della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense

I requisiti specifici per l'iscrizione all'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di **speciale competenza tecnica in una determinata materia**, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

I requisiti specifici per l'iscrizione all'albo -2-

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7, la speciale competenza tecnica sussiste qualora **ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:**

- comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali
- aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private

La ctu nel nuovo processo per le famiglie e i minori: ambito d'applicazione

Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV è inserito il Titolo IV-bis: Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie – art. 473 bis

Le disposizioni si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.

La consulenza tecnica d'ufficio è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 25 c.p.c.

La scelta del consulente

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice **precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente** tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Criticità:

- il requisito della competenza nell'ambito della violenza non è garanzia sufficiente
- la specializzazione in psicoterapia è formazione antitetica alla ctu
- genericità dell'indicazione del possesso di adeguati titoli
- genericità della maturazione di cinque anni di attività clinica sui minori

La CTU come strumento di valutazione (non trasformativo)

L'obiettivo della consulenza è quello di **procedere a una valutazione** che viene condotta non su richiesta delle parti ma su mandato del giudice.

La trasformazione può essere un auspicabile effetto ma non l'obiettivo del CTU
Sussiste il rischio di un cambiamento strumentale.

Non si possono obbligare le parti a un percorso psicoterapeutico:

Il percorso psicoterapeutico imposto con provvedimento dal Giudice, in caso di controversia tra due genitori in merito all'affidamento dei figli minori, è nullo poiché viola il diritto costituzionale all'autodeterminazione.

(Cass. I civile, ord. n. 18222/2019, dep. il 05.07.2019).

Limiti alle indagini e valutazioni

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti **sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali**, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Si conferma l'orientamento della giurisprudenza di **abbandonare teorie ritenute non scientifiche come la PAS** (ovvero sindrome di alienazione parentale: disturbo che insorge principalmente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli e la cui manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore).

(cfr Cass Civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691)

Tutela del benessere psico-fisico del minore

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che **garantiscono la serenità del minore** e sono adeguate alla sua età.

Caratteristiche della relazione del CTU

Nella relazione il consulente **tiene distinti** i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate.

La relazione **indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti**, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Modello di quesito

Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti ed i minori* nelle forme ritenute più opportune (inserire specifica delega all'ascolto se ritenuto necessario ?), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:

** Necessità di raccordarsi con la previsione normativa dell'ascolto del minore riservato al Giudice*

Modello di quesito -2-

1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali

2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva, empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità

Modello di quesito -3-

3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori

4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali

5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori

Modello di quesito -4-

6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso

7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore

8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance

La nomina di un esperto su richiesta delle parti

L'Art. 473-*bis*.26 introduce una novità. Il giudice, su **istanza congiunta delle parti**, può nominare, ai sensi dell'articolo 68 cpc, uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per **intervenire sul nucleo familiare** al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario, e fissa i termini entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Le relazioni dei Servizi sociali

L' art. 473-bis.27 c.p.c. prevede che quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Le relazioni dei Servizi sociali -2-

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

**Si ringrazia per l'attenzione
e buon lavoro**

Avv. Andrea Nobili

STUDIO LEGALE NBBZ ANCONA

Via San Martino 23 | Ancona 60122

T. +39 071 56730 | www.nbbz.it